

## 295. (Sospensione necessaria)

---

Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione  
titolo I: del procedimento davanti al tribunale capo II:  
dell'istruzione della causa capo III: della decisione della causa capo  
III bis: del procedimento davanti al tribunale capo III-ter: dei  
rapporti tra collegio e giudice monocratico (1) capo IV:  
dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze capo V: della  
correzione delle sentenze e delle ordinanze capo VI: del procedimento  
in contumacia capo VII: della sospensione, interruzione ed estinzione  
del processo sezione I: della sospensione del processo - 295. (1)  
(Sospensione necessaria)

Articolo vigente

### **Art. 295. (1) (Sospensione necessaria)**

Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui  
egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui  
definizione dipende la decisione della causa.

COMMENTI

(1) Articolo così sostituito dall'art. 35, L. 26 novembre 1990, n.  
353.

PRECEDENTE FORMULAZIONE

---

---

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile -  
www.foroeuropeo.it  
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

**Codice procedura civile**

**cpc**

**c.p.c.**

**295**

**sospensione**

**necessaria**